



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione II Civile Fallimentare**

Milano, 9 luglio 2008

A tutti i Giudici Delegati  
A tutti i Curatori  
A tutti i Cancellieri  
e.p. Ai Presidenti degli Ordini Professionali

Da piu' parti mi si rinnova la richiesta di indicare quali atti e/o giudizi della novellata legge fallimentare sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali.


Provvedo con la circolare allegata.

Prego i sigg. Presidenti degli Ordini Professionali di voler disporre la pubblicazione sui rispettivi siti web dell'allegata circolare che tratta di delicate problematiche specifiche della novellata legge fallimentare.

Si affigga, infine, sulle porte delle cancellerie e sul muro del corridoio della Sezione Fallimentare.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Sez. Fallimentare  
Tribunale di Milano

dott. Bartolomeo Quatraro  


## **La sospensione feriale dei termini processuali nei giudizi di cui alla legge fallimentare**

La regola generale circa la sospensione feriale dei termini processuali è dettata dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in forza del quale *"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*.

In via di eccezione alla regola generale, l'art. 3 della medesima l. 742/1969 dispone che l'art. 1 – e quindi la sospensione feriale dei termini – non si applica *"alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12"*, e quindi, per quanto riguarda le controversie specificamente fallimentari, alle cause *"relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti"*.

Tra l'art. 1 e l'art. 3 sussiste un vero e proprio rapporto di regola ad eccezione, che ai sensi dell'art. 14 delle preleggi non consente l'applicazione analogica della seconda norma: in questo senso si vedano Cass., 10 marzo 1971, n. 687, in *Foro it.*, 1971, I, c. 1577; Cass., 26 novembre 1974, n. 5860, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 160; G. TARZIA, *L'opposizione allo stato passivo fallimentare e la sospensione feriale dei termini processuali*, ivi, p. 161; N. PICARDI, *Dei termini*, nel *Commentario del codice di procedura civile* diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, sub art. 154, n. 10, p. 1571. La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 92 l. ordinamento giudiziario: si veda Cass., 27 gennaio 2006, n. 1743, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce Fallimento, n. 239.

L'art. 36 bis della legge fallimentare – introdotto dalla recente riforma – prevede poi che *"tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale"*.

### **a) Procedimenti, in relazione ai quali non opera la sospensione feriale dei termini processuali**

1. Stante quanto sopra, per effetto dell'art. 3 l. 742/1969 sono in primo luogo esclusi dalla sospensione feriale dei termini i procedimenti relativi alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, e quindi:

- il procedimento prefallimentare disciplinato dall'art. 15 l. fall.;
- il giudizio d'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 18 l. fall.;

- il giudizio di cassazione contro la sentenza d'appello di cui all'art. 18 l. fall.;
- il reclamo contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento disciplinato dall'art. 22 l. fall..

2. In secondo luogo, per effetto diretto dell'art. 36 *bis* l. fall. sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini:

- il procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato, qualora si tratti di provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 26 l. fall.;
- il procedimento di reclamo contro i decreti del tribunale, sempre qualora si tratti di provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 26 l. fall.;
- il procedimento di reclamo contro gli atti di amministrazione del curatore e i relativi comportamenti omissivi;
- il procedimento di reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi;
- il procedimento di impugnazione davanti al tribunale del decreto del giudice delegato che abbia pronunciato sul reclamo contro gli atti del curatore o del comitato dei creditori.

3. Ma in realtà la previsione di cui all'art. 36 *bis* l. fall. ha una portata molto maggiore di quanto deriverebbe dalla semplice applicazione ai reclami appena menzionati, per il fatto che l'art. 26 detta, per il tramite di rinvii disposti in molteplici norme della legge fallimentare, la disciplina di altrettanti procedimenti incardinati nella procedura di fallimento. Sotto questo particolare profilo, appaiono esclusi dalla sospensione feriale dei termini anche i seguenti procedimenti:

- il reclamo contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore (art. 37);
- il reclamo contro il progetto di riparto dell'attivo (art. 110);
- il procedimento di accertamento dei crediti prededucibili relativi ai compensi spettanti ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, quando tali crediti siano contestati (art. 111 *bis*);
- il reclamo contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento ovvero respinge la richiesta relativa (art. 119);
- la richiesta di omologazione del concordato fallimentare (art. 129);
- l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare (art. 129);
- probabilmente la risoluzione del concordato, ancorché l'art. 137 richiami solo una parte dell'art. 26 l. fall.;
- il reclamo contro il decreto che accoglie o respinge l'istanza di esdebitazione (art. 143).

4. Per completezza, va infine sottolineato che:

- in ipotesi di fallimento di società aventi soci a responsabilità illimitata, devono essere ritenuti esclusi dalla sospensione feriale anche i termini processuali relativi al procedimento per la dichiarazione di fallimento dei soci a responsabilità illimitata (essendo tale procedimento disciplinato mediante rinvio all'art. 15 contenuto nell'art. 147); nonché al giudizio d'appello contro la sentenza che abbia dichiarato il loro fallimento (rinvio all'art. 18 sempre contenuto nell'art. 147), nonché al procedimento di reclamo contro il decreto che abbia invece respinto l'istanza di fallimento nei loro confronti (rinvio all'art. 22 ancora una volta contenuto nell'art. 147);

**b) Procedimenti, in relazione ai quali opera la sospensione feriale dei termini processuali**

In generale, la sospensione feriale dei termini processuali opera in relazione a tutte le ipotesi in cui la legge non preveda espressamente altrimenti.

In particolare, la sospensione riguarda dunque i termini processuali relativi:

- a tutte le controversie derivanti dal fallimento (art. 24);
- alle controversie nelle quali è parte la curatela, pur non derivando dal fallimento e quindi non essendo attratte alla competenza del tribunale fallimentare;
- alle controversie in materia di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (artt. 92 e seguenti), e quindi a tutti i termini ivi previsti.

E cioè ai termini di deposito:

- o delle domande di ammissione in via tempestiva;
- o del progetto di stato passivo da parte del curatore
- o dei documenti non presentati dai creditori con la domanda di ammissione
- o delle osservazioni scritte da parte dei creditori
- o del ricorso per proporre opposizione allo stato passivo o di impugnazione dei crediti ammessi.

Non credo infatti che sia fondato il dubbio prospettato dalla dottrina che, in sede di primo commento alla riforma, ha suggerito l'esclusione della sospensione del termine di 120 giorni per l'udienza di verifica dello stato passivo in ragione del fatto che il relativo termine è contenuto nella sentenza che ha dichiarato il fallimento, e pertanto "atterrebbe" alla dichiarazione di fallimento. Si tratta infatti di una mera disposizione accessoria alla vera e propria decisione di apertura della procedura, e di carattere quasi amministrativo, che non si configura quindi come "*relativa alla dichiarazione di fallimento*"; ed il carattere tassativo delle eccezioni alla regola generale della sospensione, sopra richiamato, non consente di ritenere che questo termine vi possa essere fatto rientrare;

- alle controversie nelle quali il rito di cui agli artt. 92 ss. è applicabile per rinvio: il che accade nell'ambito della disciplina dei rapporti pendenti (in particolare, in relazione alla domanda di restituzione di una somma o di un bene o di risarcimento del danno proposta dal contraente che aveva già chiesto la risoluzione del contratto prima del fallimento: art. 72), dell'accertamento dei crediti prededucibili, salvo che si tratti di crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 l. fall., e che siano contestati (art. 111 bis) e della formazione del passivo nella liquidazione coatta amministrativa;
- al giudizio di omologazione del concordato preventivo;
- ai giudizi di reclamo contro il decreto di omologazione del concordato preventivo (che secondo la tesi più frequentemente sostenuta oggi sostituisce l'appello precedentemente previsto) o di cassazione contro la sentenza conclusiva del giudizio di reclamo.